

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI
PER IL TRIENNIO 2010 – 2012**

ART. 1

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
 - A) Comparto del personale delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e delle Università;
 - B) Comparto del personale delle Autonomie Locali;
 - C) Comparto del personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - D) Comparto del personale delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 3

Comparto del personale delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A, comprende il personale, ivi compreso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dipendente dalle Agenzie Fiscali, dai Ministeri, dagli Enti pubblici non economici, dalle Istituzioni e dagli Enti di ricerca e sperimentazione e dalle Università, ed in particolare:

- Ministeri, ivi incluso il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- Avvocatura Generale dello Stato, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti, fatta eccezione per quello che rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio e Agenzia delle Dogane, nonché Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non individuate dall'alinea precedente;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Università, Istituzioni Universitarie;
- Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS;
- Croce Rossa Italiana - CRI;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Istituto nazionale per il commercio estero - ICE;
- Agenzia nazionale del turismo - ENIT;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Automobil Club d'Italia - ACI;
- Lega navale italiana;
- Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE;
- Club Alpino Italiano - CAI;
- Accademia nazionale dei Lincei;
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - ISIAO;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
- Agenzia per le ONLUS;
- Aero Club d'Italia;
- Ente irriguo umbro toscano;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Fondazione Vittoriale degli Italiani;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
- DigitPA;

- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
- Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- **Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo - ANSV (?????)**
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA;
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – INRAN;
- Istituto nazionale economia agraria – INEA;
- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA;
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Agenzia spaziale italiana – ASI;

ART. 4
Comparto del personale delle Autonomie Locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B, comprende il personale dipendente da:

- Comuni;
- Province;
- Comunità montane;
- Comunità collinari;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- Consorzi, associazioni, incluse le Unioni di Comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (??);
- Scuola superiore della pubblica amministrazione locale - SSPAL;

ART. 5

Comparto del personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C, comprende il personale dello Stato di:

- scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello del comparto delle Autonomie locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ;
- Accademie di belle arti;
- Accademia nazionale di danza;
- Accademia nazionale di arte drammatica;
- Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA;
- Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

ART. 6

Comparto del personale delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D, comprende il personale dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti.
- Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ospedale Galliera di Genova;
- ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB- che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 7

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- **Area A:** dirigenti del comparto delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e delle Università di cui all'art. 2, comma 1, lettera A, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della Legge 120/2007.
- **Area B:** dirigenti del comparto delle Autonomie Locali di cui all'art. 2, comma 1, lettera B.
- **Area C:** dirigenti del comparto della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, lettera C.
- **Area D:** dirigenti del comparto delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera D.

ART. 8
Sezioni contrattuali

1. Ferma rimanendo l'unicità dei comparti/aree di riferimento, al fine di valorizzare specifiche professionalità, vengono istituite ai sensi dell'art 40, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, apposite sezioni contrattuali come di seguite individuate:

1) Comparto di cui all'art. 2, comma 1, lett. A (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici, Università e Ricerca):

a. Sezione per i ricercatori e tecnologi, prima ricompresi nel comparto della Ricerca

2) Comparto di cui all'art. 2, comma 1, lett. B (Autonomie locali):

a. Sezione per i segretari comunali

3) Dirigenza Area A, di cui all'art. 7, comma 1, primo alinea (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici, Università e Ricerca):

a. Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute

4) Dirigenza Area D, di cui all'art. 7, comma 1, quarto alinea (Regioni e Servizio Sanitario Nazionale):

a. Sezione per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ?????

N.B. – Problematica relativa all'inserimento dei professionisti dipendenti degli Enti pubblici non economici

ART 9

Articolazione dei CCNL

1. Ferma restando l'unicità dei contratti, i CCNL si articolano in una parte comune, contenente gli istituti che si applicano ai lavoratori di tutte le amministrazioni inserite nei singoli comparti e nelle rispettive aree dirigenziali definiti dagli artt. 2 e 7, ed in eventuali parti speciali.

2. In ogni caso la parte comune deve, comunque, definire:

- **Campo di applicazione**
- **Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**
- **Disposizioni generali sulle relazioni sindacali**
- **Costituzione del rapporto di lavoro**
- **Periodo di prova**
- **Ordinamento professionale (principi generali)**
- **Orario di lavoro (principi generali)**
- **Flessibilità del rapporto di lavoro**
- **Disciplina delle ferie ed assenze**
- **Mobilità**
- **Formazione**
- **Congedi per la formazione**
- **Norme disciplinari**
- **Estinzione del rapporto di lavoro**
- **Trattamento economico fondamentale**
- **Istituti di parte economica (principi generali)**

ART. 10
Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti/aree di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2, e dall'art. 41, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai dipendenti delle amministrazioni soppresse dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero di quelle che nel corso del triennio 2010-2012, per effetto di disposizioni legislative, siano soggette a trasformazioni, ivi compresi i processi di accorpamento o scorporo, si applica, sino alla data stabilita per le suddette soppressioni o trasformazioni, la disciplina contrattuale prevista per le amministrazioni appartenenti al medesimo comparto nel precedente quadriennio.

ART. 11
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.